



# CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

**SETTORE2 - POLITICHE SOCIALI - WELFARE - SANITA' - PUBBLICA ISTRUZIONE -  
CULTURA - TURISMO - SPORT - COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE**

## **DETERMINAZIONE N° 2424 del 22/12/2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE “AVVISO PUBBLICO PER LA PRESA IN CARICO E L’AMMISSIONE ALL’INTEGRAZIONE RETTA RIVOLTA ALL’UTENZA CHE INTENDE USUFRUIRE DEI SERVIZI OFFERTI DALLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DI AMBITO”.**

Registro di Settore  
N° 1061 del 22/12/2022

Il giorno ventidue del mese di Dicembre dell'anno duemilaventidue

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

**ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

**VISTO** la L.R. n°23, del 26 novembre 2003, recante “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi nella Regione Calabria (in attuazione della Legge n°328/2000);

**VISTO** la Deliberazione n.210 del 22 giugno 2015, avente ad oggetto “Ridefinizione degli ambiti territoriali intercomunali e riorganizzazione del sistema dell'offerta per la gestione dei servizi socioassistenziali” e s.m.i.;

**VISTO** la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" è la legge nazionale finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari integrati che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà.

**VISTO** la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i., “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)”, così come modificata con Legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, viene riconosciuta la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;

**VISTO** la D.G.R. n. 503, del 25 ottobre 2019, avente ad oggetto la “Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali ai sensi della legge n. 328 dell'8 novembre 2000 e della legge regionale n. 23 del 26 novembre 2003”, la Regione Calabria, ha dato avvio al percorso istituzionale di riforma del welfare locale, attraverso la definizione di un nuovo assetto territoriale che vede gli Ambiti territoriali titolari delle funzioni socio assistenziali responsabili della pianificazione e della realizzazione sul territorio degli interventi e dei servizi sociali, riservando all'ente regionale l'indirizzo, la programmazione e il coordinamento delle politiche sociali;

**CONSIDERATO** che con la già menzionata D.G.R. n. 503/2019 è stato approvato il Regolamento n.22/2019” PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALI, NONCHÉ DEI SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ”, con relativo allegato A “REQUISITI GENERALI, STRUTTURALI, PROFESSIONALI, ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI, TIPOLOGIA DI UTENZA CAPACITA' RICETTIVA E MODALITA' DI ACCESSO/DIMISSIONI” e allegato 1 “TIPOLOGIE STRUTTURE- RETTE - MODALITÀ DI CALCOLO”;

**PRESO ATTO** che l'Art. 30 - Disposizioni transitorie sistema strutture residenziali e semiresidenziali, del Regolamento regionale, precisa che:

- La fase transitoria, riguardante il sistema delle strutture socioassistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale, avrà durata fino al 31 dicembre 2022 ed è finalizzata:
  - a) al trasferimento delle competenze ai Comuni capo Ambito, come previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e dalla Legge Regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
  - b) alla trasmissione ai Comuni capo Ambito, entro il 30 novembre 2019, dell'elenco delle strutture già convenzionate e di quelle già autorizzate al funzionamento e ricadenti nel proprio Ambito territoriale, per le quali il Comune capo Ambito dovrà accertare il funzionamento;
  - c) alla verifica in loco, entro il 31 dicembre 2019, da parte dei Comuni capo Ambito, della effettiva funzionalità delle strutture presenti nel proprio Ambito territoriale. In caso di mancata verifica, la Regione Calabria attua l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 17;
  - d) alla determinazione, entro il 28 febbraio 2020, da parte del servizio sociale professionale dei Comuni capo Ambito dell'effettivo fabbisogno delle prestazioni socio-assistenziali, residenziali e semiresidenziali, a seguito di una accurata valutazione delle condizioni sociali e cliniche dell'utenza presente nelle strutture ricadenti nell'ambito distrettuale, anche avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio delle unità di valutazione presso le ASP, ai fini di una corretta collocazione dell'utente nella tipologia di struttura più idonea;
  - e) all'adeguamento, da parte dei soggetti erogatori di servizi territoriali e delle Strutture socioassistenziali residenziali e semiresidenziali ai requisiti organizzativi e strutturali previsti dal presente Regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2022. Il mancato adeguamento entro il termine previsto comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione al

funzionamento e la conseguente emissione del provvedimento di revoca da parte del Comune capo Ambito.

**CONSIDERATO** che i termini di cui al periodo transitorio sono in fase di proroga da parte della Regione Calabria

**PRESO ATTO** che il comma 2 dell'Art.7 del Regolamento n°22/2019 della Regione Calabria precisa che “A norma dell'art. 13, comma 2, lett. c) della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., le funzioni di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali, delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art.1, comma 5, della legge 8 novembre 2000 n. 328, spettano ai Comuni, in forma singola, associata o consorziata, mediante gestione diretta o delegata”

**CONSIDERATO** la competenza del Comune capo Ambito nelle attività di coordinamento e gestione del sistema sociale di Ambito, con particolare riferimento all'ammissione a retta degli ospiti delle strutture socioassistenziali a ciclo diurno e residenziale

### **CONSIDERATO**

L'allegato A alla D.G.R. n. 503/2019, “2.3. Modalità di accesso dell'utente nella Struttura” dal quale si evince che:

- Al Comune Capo Ambito spetta il compito di autorizzare l'utente e assumere l'onere della relativa retta o l'erogazione dei titoli per l'acquisto dei servizi;
- L'accesso dell'utente in una Struttura socioassistenziale residenziale o semiresidenziale può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito;
- Nella eventualità di accesso al servizio da parte di un utente fuori dal proprio ambito territoriale, l'Ufficio di Piano dovrà provvedere a trasmettere all'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la Relazione Sociale e la presa in carico dell'utente.

L'Art. 23 del Regolamento n.22/2019, allegato alla D.G.R. n. 503/2019, “Individuazione degli operatori ai fini dell'erogazione dei servizi sociali” che evidenzia come:

- I Comuni capo Ambito, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, individuano i soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare i servizi sociali tra quelli autorizzati, accreditati e iscritti all'Albo avvalendosi delle seguenti modalità:
  - acquisto di servizi e prestazioni dai soggetti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i., mediante accordi/contratti stipulati con i fornitori, iscritti in una apposita sezione dell'Albo, che si dichiarano disponibili a erogare i servizi, secondo tariffe e caratteristiche qualitative preventivamente concordate e ivi indicate, anche a favore di utenti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
  - affidamento della gestione dei servizi ai soggetti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, e dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
  - convenzioni con le organizzazioni di volontariato di cui al d.lgs. 117 del 3 luglio 2017.

### **DATO ATTO CHE**

Per una corretta collocazione dell'utente nella Struttura socioassistenziale più adatta è necessario una accurata valutazione delle condizioni sociali e cliniche dell'utenza da parte del Servizio Sociale Professionale costituito c/o il Comune Capo Ambito e, ove necessario, anche con l'ausilio della Unità di Valutazione dell'ASP territoriale di competenza;

La Regione Calabria provvede di anno in anno al trasferimento di risorse per la copertura dei servizi di cui alla presente;

L'Ambito Territoriale di Vibo Valentia sulla scorta delle disponibilità finanziarie del bilancio annuale corrente instaura rapporti amministrativi con le strutture regolarmente accreditate, al fine di erogare le relative quote di integrazione retta per gli ospiti ammessi mediante istanza di cui al presente avviso;

### **CONSIDERATO**

Che contributo per il pagamento della retta, onnicomprensivo di I.V.A., è finalizzato a garantire alle persone minori, adulti e disabili un adeguato percorso di accoglienza e assistenza qualora sia attestata la necessità di una assistenza temporanea o continuativa, ovvero di interventi di sostegno, che non possono essere garantiti

se non mediante l'inserimento presso una struttura idonea;

- Che il contributo concesso dal Comune capo Ambito per i servizi erogati a favore di persone minori, adulti e disabili autorizzate all'ingresso in strutture socioassistenziali a carattere residenziali e semiresidenziale, è erogato nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e libertà di scelta;
- Che la misura del contributo ammonta alla differenza tra il valore della retta e l'eventuale quota sostenibile a carico degli utenti, se non diversamente disposto;
- Che i requisiti di ammissione per la fruizione dei servizi di cui al presente avviso sono in generale i seguenti:
  - cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea (il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se titolare di permesso di soggiorno);
  - residenza o domicilio in uno dei Comuni dell'Ambito;
  - indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) < € 25.000
- che per quanto non esposto nel presente documento si fa riferimento alla DGR n°503/2019, allegati e s.m.i.;
- Che la compartecipazione dell'utente è stabilita con apposito regolamento, per come disposto dalla normativa in vigore;
- Che la situazione personale/familiare sarà valutata da parte del Servizio Sociale dell'Ufficio di Piano per individuare le eventuali prestazioni e/o servizi richiesti;
- Che il collocamento dell'utente nella Struttura socioassistenziale residenziale o semiresidenziale e l'erogazione del contributo può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito ed alla effettiva disponibilità di posti in assistenza;
- Che il Servizio sociale professionale valutata la condizione dell'utente può proporre servizio alternativo all'istituzionalizzazione;
- Che per motivi d'urgenza, le procedure di accoglienza possono essere derogate su disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, che ha l'obbligo di informare il Comune di residenza dell'utente entro 24 ore dall'avvenuta accoglienza per l'adozione del provvedimento consequenziale.
- Che il Comune Capo Ambito procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a 24 mesi, assumendosi l'onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa all'accreditamento della struttura ospitante;
- Che l'inserimento di utente in struttura fuori ambito può avvenire solo in caso di assenza di servizio residenziale, semiresidenziale o domiciliare in Ambito, valutata la necessità da parte del Servizio sociale professionale e sempre e solo a seguito di autorizzazione preventiva dell'Ambito territoriale di riferimento;
- Che ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i. il collocamento dell'utente nella Struttura e l'erogazione del contributo, avviene a fronte di un preciso e motivato progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano costituito c/o il Comune Capo Ambito nel quale dovranno essere previsti:
  - obiettivi;
  - progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno con indicazione della tempistica;
  - verifica dei risultati;

Il periodo di erogazione del contributo è commisurato al raggiungimento degli obiettivi nei tempi indicati dal progetto.

**RITENUTO**, pertanto, necessario procedere all'emanazione di evidenza pubblica per consentire l'avvio delle procedure di presa in carico e ammissione a retta per le annualità di competenza

**CONSIDERATO** che il presente atto non determina alcun onere a carico dell'Ente, in assenza di determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano circa l'ammissione a retta del utente richiedente

**VISTA** la L.R. n°23 del 26 novembre 2003, recante "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della Legge n°328/2000), la D.G.R. n. 503/2019 e, ritenuta la propria competenza

**ATTESTATA**, sulla scorta dell'istruttoria la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del

presente atto;

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano,

### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

**DI APPROVARE** lo “AVVISO PUBBLICO PER LA PRESA IN CARICO E L'AMMISSIONE ALL'INTEGRAZIONE RETTA RIVOLTA ALL'UTENZA CHE INTENDE USUFRUIRE DEI SERVIZI OFFERTI DALLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DI AMBITO”;

**DI NOTIFICARE** il presente provvedimento ai comuni dell'ATS di Vibo Valentia per la pubblicazione sui rispettivi Albi pretori;

**DI ACCERTARE** la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art.4,5,6,7 della legge 241/1990, reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**DI ACCERTARE**, altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1 del D.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto;

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on – line del Comune di Vibo Valentia.

**IL DIRIGENTE  
RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla Presente Determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 21/12/2022

**Il responsabile**  
**f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI**